

Comune di Villata (Vercelli)

Deliberazione C.C. n. 15 del 14.04.2016 "Variante parziale n. 8 al P.R.G.I. vigente - Approvazione progetto definitivo".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Villata è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato con D.G.R. n. 70-16943 del 10.11.1987, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 56/77 integrata con la L.R. 50/80;
- che il P.R.G.I. fa riferimento all'aggregazione intercomunale denominata "Vercelli Est" che, oltre al Comune di Villata, comprende i Comuni di Borgo Vercelli, Vinzaglio, Casalino, Casalborgone e Granozzo con Monticello;

PRESO ATTO che, nel corso degli anni, il succitato strumento urbanistico è stato oggetto di alcune varianti, che di seguito si elencano:

- 1° variante parziale al P.R.G.I. approvata in via definitiva con D.G.R. n. 72-15108 del 28.05.1992;
- 2° variante parziale al P.R.G.I. approvata in via definitiva con D.G.R. n. 20-25535 del 28.09.1998;
- 3° variante parziale al P.R.G.I. approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2006;
- 4° variante parziale al P.R.G.I. approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2006;
- 5° variante parziale al P.R.G.I. approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.05.2008;
- 6° variante parziale al P.R.G.I. approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2012;
- 7° variante strutturale al P.R.G.I. approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2015;

RICHIAMATA la determinazione del tecnico comunale, Arch. Giovanni Regis, n. 18 del 09/04/2015 con cui è stato affidato incarico alla Dott.ssa Roberta Gasparini – Pianificatore Territoriale con studio in Vercelli, via P. Pretti n. 5 - per la redazione della 8° variante parziale al citato strumento urbanistico;

RICHIAMATA altresì la deliberazione C.C. n. 28 del 16.11.2015 con cui veniva adottata la 8° variante parziale al P.R.G.I. vigente;

DATO ATTO che il suddetto progetto preliminare della 8° variante parziale del PRG vigente è rimasto in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 01.12.2015 al 31.12.2015 e che non sono pervenute osservazioni a riguardo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3 del 28.01.2016, pervenuta in data 05.03.2016 al prot. 691, relativa alla pronuncia di compatibilità della variante parziale in oggetto;

EVIDENZIATO che in data 21.03.2016 la Dott.ssa Gasparini ha depositato al prot. n. 886 gli elaborati del progetto definitivo della variante in argomento, redatta ai sensi dell'ex art. 17 comma 5, L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii., e precisamente:

- *Relazione illustrativa comprensiva degli stralci planimetrici di P.R.G. della verifica quantitativa, delle norme di attuazione;*
 - *Norme tecniche di attuazione;*
 - *PR2/B "Principali infrastrutture e suolo extraurbano: usi e vincoli – classi di pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzo urbanistico" (scala 1:5.000) – variante;*
 - *PR3/B1.2.6 "Infrastrutture e suolo extraurbano: usi e vincoli" (scala 1:2.000) - variante*
 - *Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS;*
- che costituiscono parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. la presente variante:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

RICHIAMATA la Relazione Finale dell'Organo Tecnico Comunale, arch. Valerio Allegra nominato con Determinazione n. 76 del 19.10.2015, con parere ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, punto e) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. che recita: "Si prende atto dell'accoglimento e del recepimento di tutte le prescrizioni e le indicazioni espresse nei contributi dei vari Enti, all'interno della documentazione tecnica di variante ed, alla luce delle analisi esposte nei paragrafi precedenti, si può concludere che l'attuazione di detta variante non produce sul contesto effetti di significativa incidenza ritenendo, in conclusione, che la Variante Parziale n. 8/2015 al PRGC del Comune di Villata possa essere esclusa dalle successive fasi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica" e richiamato il provvedimento di conclusione della procedura VAS, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, punto f) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che la variante non introduce modifiche cartografiche e/o normative che comportano variazioni dell'attuale quadro di compatibilità e coerenza del PRGC rispetto alla pianificazione sovraordinata provinciale e regionale;

PARERI sulla proposta di deliberazione del Presidente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
PARERE TECNICO	Favorevole	14/04/2016	Arch. Giovanni Regis	
PARERE AMMINISTRATIVO	Favorevole	14/04/2016	Dott. Pierangelo Scagliotti	

Si procede a votazione:

PRESENTI n. 9; VOTI FAVOREVOLI n. 9; VOTI CONTRARI n. 0; ASTENUTI n. 0 palesemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. DI APPROVARE il progetto definitivo costituente la 8° variante parziale al P.R.G.I. vigente redatta dalla Dott.ssa Roberta Gasparini – Pianificatore Territoriale con studio in Vercelli, via P. Pretti n. 5 costituita dai seguenti elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati:

- *Relazione illustrativa comprensiva degli stralci planimetrici di P.R.G. della verifica quantitativa, delle norme di attuazione;*
- *Norme tecniche di attuazione;*
- *PR2/B “Principali infrastrutture e suolo extraurbano: usi e vincoli – classi di pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzo urbanistico” (scala 1:5.000) – variante;*
- *PR3/B1.2.6 “Infrastrutture e suolo extraurbano: usi e vincoli” (scala 1:2.000) - variante*
- *Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS;*

per il titolo ed i motivi di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo dispositivo;

2. DI DARE ATTO che la variante non introduce modifiche cartografiche e/o normative che comportano variazioni dell'attuale quadro di compatibilità e coerenza del PRGC rispetto alla pianificazione sovraordinata provinciale e regionale;

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. la presente variante:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri

quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che, a seguito dell'approvazione, si esperiranno tutte le procedure amministrative previste per le varianti parziali di Piano Regolatore, trasmettendo copia del presente atto alla Provincia di Vercelli e alla Regione Piemonte.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267